



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

**FINANZE : I.U.C. COMPONENTE IMU. ALIQUOTA ANNO 2018.
DETERMINAZIONI.**

L'anno duemiladiciassette addi sette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARTUSIO Franco - Sindaco	Si
2. RIVETTI Piero - Assessore	Si
3. BASSO Giancarlo - Consigliere	Si
4. OCCHETTO Massimo - Consigliere	Si
5. ROBALDO Stefania - Consigliere	Si
6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere	Si
7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere	No
8. RIZZO Paolo - Consigliere	Si
9. ARDITO Lisa - Consigliere	Si
10. BOFFA CARLA - Consigliere	Si
11. MANZONE Simone - Consigliere	No
12. CASTELLO Andrea - Consigliere	Si
13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere	Si
14.	
15.	
16.	
17.	
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti in sala gli assessori esterni Sigg.ri: Accossato e Borsa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- le disposizioni delle IUC componente IMU a partire dal 1° gennaio 2014 prevedono quanto segue :

a) la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

b) l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;

c) la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:

l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

l'art. 1, comma 13 , ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) ed ha altresì stabilito che sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34"

l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:

- l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

- l'esenzione per i terreni agricoli.

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della tasi, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 l. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della tasi non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Preso atto che a ristoro del gettito mancante per le esenzioni citate ai sensi dell'art1 comma 13 della legge 208/2015 nonché di quella prevista per la tasi dall'art.1 comma 14 lettera B) si provvede con un incremento delle entrate Imu per effetto del versamento di minor quota al fondo di alimentazione FSC

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento sulla base delle normative sopra citate, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini di perseguire il pareggio di bilancio;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto dopo attento esame e valutazione del sistema generale di tassazione comunale così come previsto da ultimo dalle disposizioni legislative in essere di mantenere inalterata l'imposizione rispetto all'anno 2017 su tutte le fattispecie imponibili.

Ritenuto pertanto di fissare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria come segue:

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,0 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri immobili compresi terreni agricoli se non esentati da norme di legge e aree edificabili	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di legge

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Presenti n.11

Voti Favorevoli n.11

Voti Astenuti n. ==

Voti Contrari n.==

Resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di fissare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in

legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato nelle stesse misure già deliberate per l'anno 2017:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,0 per mille di cui 7,6 riservato allo stato
Altri immobili compresi terreni agricoli (non esenti per legge) e aree edificabili	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	Misure di legge

2. Di dare atto che tale manovra è funzionale unitamente a quanto verrà disposto per l'aliquota Tasi a garantire l'invarianza di risorse rispetto al 2017

3. Di dare atto che nella determinazione della TASI si terrà conto di quanto disposto con il presente provvedimento ai fini di rispettare quanto disposto dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to:ARTUSIO Franco

Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero



Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/12/2017 al 28/12/2017 al n. 757 del Registro delle pubblicazioni.

Guarene , li 13/12/2017



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ♦ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li _____

Il Segretario Comunale

